

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 556}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, ANDREOLI, BAGHINO, CIRINO POMICINO,
DI DONATO, RUSSO RAFFAELE, GRIPPO, VISCARDI**

Presentata il 28 settembre 1983

Norme per l'assunzione del personale delle agenzie di recapito *in loco* delle zone della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 23 novembre 1980, nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il terremoto che ha investito le regioni Campania e Basilicata il 23 novembre 1980 assieme a tanti lutti e dolori ha provocato ulteriori difficoltà alla già tanto debole struttura economica e dei servizi, producendo ulteriori negativi effetti sui livelli occupazionali.

Il Governo non ha potuto provvedere a far fronte a tutte le più disparate situazioni determinate da una generalizzata situazione di emergenza che ha investito e caratterizza la vita dei vari settori d'attività e conseguentemente dei lavoratori addetti.

In particolare, preme richiamare la vostra attenzione su una categoria di lavoratori che da anni e con modestissimi guadagni ha sopperito ad un'impor-

tante funzione pubblica rendendo meno gravi i disagi conseguenti ad un insufficiente funzionamento dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Intendiamo riferirci ai lavoratori delle agenzie di recapito che, come a vostra conoscenza, specialmente nelle grandi aree urbane assolvono ad un delicato compito che consente di integrare, con grande apprezzamento degli utenti e con apprezzabili introiti per l'amministrazione concedente delle poste e telecomunicazioni, il servizio pubblico.

Per alcune di queste agenzie di recapito gestite direttamente dai lavoratori a mezzo di cooperative, si è verificato, a seguito del terremoto, l'impossibilità di proseguire nella loro attività avendo l'evento calamitoso reso inagibili locali ed attrez-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zature necessari allo svolgimento del proprio lavoro.

Nonostante gli sforzi profusi dal Governo non è stato possibile reperire in alcuni casi i locali e le attrezzature necessarie alla ripresa del lavoro dovendo l'Esecutivo giustamente far fronte in via prioritaria ai bisogni dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Per questi motivi varie decine di lavoratori sono ormai senza lavoro e stanno fruendo del trattamento di cassa integrazione che non potrà andare oltre il prossimo mese di novembre 1983.

Per quanto sopra esposto ed a tutela di lavoratori che dal lontano 1967 svolgono un servizio apprezzato dagli utenti e dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed ai quali il terremoto ha sottratto violentemente ed in modo irreversibile la propria attività di lavoro e di sostentamento per le loro famiglie, si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge, nel testo che nella passata legislatura, pur ottenendo il parere favorevole della Commissione trasporti e della Commissione affari costituzionali, non fu approvata per l'anticipato scioglimento delle Camere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale delle agenzie concessionarie di recapito *in loco* della Campania e della Basilicata, gestite direttamente dai lavoratori a mezzo cooperative, costrette, in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980, ad interrompere l'attività e per cui è stato corrisposto ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è assunto alle dirette dipendenze della amministrazione delle poste e telecomunicazioni, entro e non oltre il 30 giugno 1984.

ART. 2.

Il personale di cui all'articolo 1, in possesso dei necessari requisiti per l'ammissione nella pubblica amministrazione al 1° novembre 1980, a prescindere dal limite massimo di età, è inquadrato nei posti vacanti della III categoria di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

ART. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire un miliardo, si farà fronte con le disponibilità del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.